

Prot. n. 612/2026/E/R/e/r del 22/4/2026

**OSSERVAZIONI ALLA CONSULTAZIONE POSTUMA
DELIBERA 91/2026/R/EEL**

**MODIFICHE URGENTI AL TESTO INTEGRATO DELLE
DISPOSIZIONI PER LE PRESTAZIONI PATRIMONIALI
IMPOSTE E I REGIMI TARIFFARI SPECIALI – SETTORE
ELETTRICO (TIPPI), AI SENSI DEL DECRETO-LEGGE 20
FEBBRAIO 2026, N. 21 E AL TESTO INTEGRATO DEL
SISTEMA INDENNITARIO A CARICO DEL CLIENTE FINALE
MOROSO NEI SETTORI DELL'ENERGIA ELETTRICA E DEL
GAS NATURALE (TISIND)**

Osservazioni generali

La scrivente associazione apprezza l'opportunità di poter esprimere considerazioni puntuali sulle disposizioni contenute nella delibera e di valutare il provvedimento anche in termini di coerenza rispetto al dettato normativo che si propone di attuare.

Si comprende innanzitutto la necessità di dover adempiere a quanto previsto dall'articolo 2 comma 7 del DL Bollette, il quale dispone che l'ARERA adegui con proprio provvedimento, entro 30 giorni dall'entrata in vigore del decreto, le tempistiche di versamento alla CSEA del gettito delle componenti tariffarie ASOS e ARIM. In tal senso, l'anticipazione del termine del versamento al giorno 20 del mese $m + 1$, risponderebbe alla richiesta del legislatore di abbreviare i tempi di ricezione delle somme da parte della CSEA, alleviando in tal modo le possibili carenze che dovessero manifestarsi nei flussi di cassa.

Si segnala tuttavia che le anticipazioni del termine di versamento previste nella delibera determinerebbero per le imprese di distribuzione la necessità di dover versare a CSEA importi non ancora incassati al momento del versamento stesso. Infatti, per quanto previsto dal combinato disposto degli artt. 24.8 e 24.9 del TIME e del punto 3.2 Allegato C del Codice di rete tipo per il servizio di trasporto dell'energia elettrica, con riferimento ai punti di misura trattati per fasce – non dotati di misuratori 2G - o trattati monorari ai sensi del TIS, il distributore può emettere le fatture entro il quarto giorno lavorativo successivo alla messa a disposizione del dato di misura il cui termine è il giorno 20 del mese successivo a quello di competenza. Pertanto, il distributore – pur rispettando tutti termini temporali previsti dalla regolazione per la fatturazione – si troverebbe nella condizione di dover trasferire a CSEA, per una parte dei punti gestiti, importi relativi alle prestazioni patrimoniali non ancora incassati relativamente alle fatture emesse verso gli utenti del trasporto. In considerazione del fatto che il DL Bollette sembra non prevedere nessuna anticipazione, da parte dei distributori, di somme non ancora incassate, si ritiene opportuno richiedere l'armonizzazione della nuova scadenza, di versamento a CSEA, alle disposizioni del TIME e del CRTE sopra richiamate, portandola al quarto giorno lavorativo successivo al giorno 20 del mese $M+1$ rispetto al mese M di emissione delle fatture.

Per diverse ragioni, inoltre, non si condivide l'abrogazione del regime di deroga al versamento della componente ASOS, di cui ai commi 12.9 e 12.10 del TIPPI. Innanzitutto, le disposizioni normative di cui all'art. 2 comma 7 del DL Bollette non prevedono nessuna esplicita disposizione che richieda tale eliminazione, pertanto la scrivente ritiene che tale intervento risulti ultroneo rispetto al perimetro di adempimenti richiesti

dal legislatore; inoltre, si esprime contrarietà nei confronti della considerazione secondo cui il mantenimento in essere della deroga di cui ai commi 12.9 e 12.10 del TIPPI risulterebbe incompatibile con il riallineamento delle tempistiche disposto dall'articolo 2, comma 7, del decreto-legge 21/26: infatti, anche in caso di un'auspicabile conferma della possibilità della deroga, il versamento degli oneri da parte dei distributori derogati avverrebbe comunque circa 11 giorni dopo il termine del mese 20 dell' m + 1, ovvero in un momento comunque anteriore rispetto ai termini attualmente previsti nell' m + 2.

Peraltro, si sottolinea il fatto che la deroga stessa viene richiesta in modo facoltativo e non generalizzato da parte degli operatori e, sempre in maniera facoltativa, viene accordata dalla CSEA esclusivamente in base a valutazioni puntuali e di opportunità, senza che ciò possa comportare un rischio per la stabilità dei propri flussi di cassa. Inoltre, l'accettazione della deroga comporta anche il pagamento, da parte dei soggetti derogati, di appositi interessi di mora che vanno comunque ad incrementare le risorse finanziarie a disposizione della CSEA, a beneficio del sistema nel suo complesso. Pertanto, non si riscontrano particolari controindicazioni nel mantenimento in essere di questo istituto.

Infine, si segnala che l'eventuale rimozione della deroga potrebbe comportare anche alcune differenze di trattamento tra le imprese di distribuzione, le quali beneficiano, come già menzionato, della menzionata deroga solo in caso di particolari necessità ed a fronte di oneri addizionali, e gli utenti del trasporto, ai quali il codice rete tipo riserva comunque alcuni livelli di flessibilità nell'ambito della disciplina della verifica di puntualità dei pagamenti e della correlata maggiorazione della garanzia.

Per le ragioni sopra esposte, si invita quindi l'Autorità a non procedere con l'eliminazione della deroga di cui ai commi 12.9 e 12.10 del TIPPI.

Più in generale, l'occasione della presente consultazione può costituire un momento per includere ulteriori e più ampie riflessioni sui possibili affinamenti che si potrebbero apportare all'attuale meccanismo di rendicontazione e versamento degli oneri nei confronti della CSEA, al fine di fornire suggerimenti per un riordino dei processi e degli oneri operativi, al fine di conseguire opportune semplificazioni.

In particolare, al netto dell'anticipazione del termine di versamento alla CSEA prospettato dalla delibera, si segnala che tale accorgimento richiederebbe una rimodulazione anche delle tempistiche e delle modalità di

caricamento delle maschere e dei dati necessari alla rendicontazione, che viene ancora effettuata manualmente e richiederebbe invece strumenti idonei a poter procedere con upload massivi e più rapidi.

Si suggerisce inoltre di rimodulare le modalità di pagamento previste, in quanto lo strumento del PAGOPA presenta, in situazioni particolari molto a ridosso della scadenza, alcuni casi di malfunzionamento. Si richiede a tal fine che la CSEA possa inserire, tra le modalità di pagamento previste, anche quella del bonifico. In aggiunta, si necessiterebbe di interventi mirati a ridurre la ricorrenza dei casi di blocchi contabili dovuti a falsi mancati pagamenti, che si manifestano in quanto gli avvenuti pagamenti degli oneri non risultano, in alcuni casi, immediatamente visibili alla CSEA.

Infine, fatta salva la priorità verso la riabilitazione del meccanismo della deroga, si suggeriscono riflessioni in merito all'opportunità di prendere in considerazione, sul medio termine, il ricorso a possibili meccanismi di supporto dei pagamenti, come quello del reverse factoring, il quale veniva utilizzato per i versamenti nei confronti del GSE e rappresentava un modello valido e relativamente economico in termini di oneri finanziari. Si segnala altresì che la compressione dei tempi disponibili per le dichiarazioni ed i successivi versamenti, riduce la possibilità di gestire eventuali imprevisti ed aumenta il rischio di errori. Si suggerisce pertanto di rendere disponibile in caso di emergenza un sistema di versamenti in acconto, con importi calcolati da criteri regolati, soggetti a successiva rettifica o conguaglio non oneroso.



www.utilitalia.it

UTILITALIA | Piazza Cola di Rienzo 80 | 00193 Roma



www.utilitalia.it

UTILITALIA | Piazza Cola di Rienzo 80 | 00193 Roma